

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

**IFEL**  
Fondazione ANCI

# **La riscossione locale ed il superamento di Equitalia**

a cura di Luigi Giordano  
Desenzano del Garda  
17 settembre 2019



# Indice

- Le fasi della riscossione
- La riscossione volontaria
- L'accertamento
- La riscossione coattiva
- Le diverse modalità di gestione della riscossione
- La riscossione a mezzo ruolo ed a mezzo ingiunzione fiscale

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

### **Le fasi della riscossione**



# Le fasi della riscossione

**Riscossione volontaria**

**Accertamento**

**Riscossione coattiva**

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

### **La riscossione volontaria**



# La riscossione volontaria

Tutto quanto il contribuente paga spontaneamente:

- sulla base di quanto previsto direttamente dalla legge (autoliquidazione)
- a seguito della richiesta (notifica) del Comune (liquidazione d'ufficio)

La fase della riscossione volontaria si conclude con lo spirare del termine concesso per il ravvedimento operoso ex art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997

Riserva erariale per Imu e Tares (Tarsu/Tia) 2013

Il gettito è di competenza dello Stato

... segue

# La riscossione volontaria

## Strumenti di pagamento

### **Fino al 30 settembre 2017:**

- potestà regolamento ex art. 52 del D.LGS. n. 446 del 1997
- Imu e Tasi esclusivamente con F24 o c/c unico nazionale

**Dal 1° ottobre 2017** (D.L. 22/10/16, n. 193 - Art. 2 bis e D.L. 30/12/16, n. 244 – Art. 13, comma 4):

• **entrate tributarie** (escluso Imu, Tasi e versamenti ad Agenzia delle entrate-Riscossione):

- F24
- strumenti di pagamento elettronici
- direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore
- sul conto corrente postale intestato dell'ente impositore

# La riscossione volontaria

## Strumenti di pagamento

**Dal 1°ottobre 2017** (D.L. 22/10/16, n. 193 - Art. 2 bis e D.L. 30/12/16, n. 244 – Art. 13, comma 4):

- **entrate non tributarie** (escluso versamenti ad Agenzia delle entrate-Riscossione):
  - strumenti di pagamento elettronici
  - direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore
  - sul conto corrente postale intestato all'ente impositore
  - gestore del servizio di riscossione (iscritto nell'albo ex art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997) che si avvale di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

### **L'accertamento**



# L'accertamento

## Tipologie:

- Omesso/parziale/tardivo pagamento spontaneo
- Omessa presentazione della dichiarazione
- Infedele presentazione della dichiarazione

I predetti atti sono “tipici”

**Per i tributi con riscossione volontaria a mezzo ruolo la fase dell' accertamento per omesso/parziale/tardivo pagamento spontaneo non è prevista**

**Riserva erariale per Imu e Tares (Tarsu/Tia) 2013**  
**Il gettito è di competenza del Comune**

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

### **La riscossione coattiva**



# La riscossione coattiva

Ha ad oggetto il recupero di quanto non pagato spontaneamente ovvero a seguito della notifica dell' accertamento

- **Strumenti:**

- ruolo (Equitalia – Agenzia delle entrate Riscossione)

- ingiunzione fiscale (tutti gli altri soggetti)

- **Fasi:**

- **Cautelare:**

- ✓ fermo amministrativo

- ✓ Ipoteca

- **Esecutiva:**

- ✓ espropriazione immobiliare

- ✓ espropriazione mobiliare

- ✓ espropriazione presso terzi

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

### **Le diverse modalità di gestione della riscossione**



# Le diverse modalità di gestione della riscossione

**Art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997**

**Il Comune può gestire ciascuna delle fasi della riscossione, anche disgiuntamente, con le seguenti modalità:**

- gestione diretta
- gestione associata
- società in house (attività rilevante ai fini IVA-risoluzione n. 56/E del 30/05/14)
- società miste (attività rilevante ai fini IVA-risoluzione n. 56/E del 30/05/14)
- “concessionari minori” (attività rilevante ai fini IVA-risoluzione n. 56/E del 30/05/14)
- operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese UE (attività rilevante ai fini IVA-risoluzione n. 56/E del 30/05/14)

**In ipotesi di affidamento a terzi:**

**rispetto delle procedure previste in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali**

**l' affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per i contribuenti**

**CDS 12/6/12, n. 3413: il divieto di maggiori oneri per il contribuente non è dato dal raffronto con gli oneri di Equitalia bensì con quelli della gestione diretta**

# Le diverse modalità di gestione della riscossione

**La possibilità di avvalersi di Equitalia – Agenzia delle Entrate-Riscossione**

**Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225**

**Art. 2**

- **Fino al 30 giugno 2017 il Comune può avvalersi (affidamento diretto) di Equitalia**
- **Dal 1°luglio 2017 il Comune può affidare direttamente ad Agenzia delle Entrate-Riscossione le attività di:**
  - ~~accertamento~~ **(cancellato dall'art. 35 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50)**
  - ~~liquidazione~~ **(cancellato dall'art. 35 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50)**
  - **riscossione, spontanea e coattiva**  
**delle entrate tributarie e patrimoniali proprie**  
**e delle società da essi partecipate (per le società, previa autorizzazione del**  
**Mef e notifica dell'ingiunzione fiscale)**

## Formazione IFEL *per i Comuni*

---

**La riscossione a  
mezzo ruolo ed a  
mezzo ingiunzione  
fiscale**

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

### **Le norme applicabili**



# Le norme applicabili

## Ruolo:

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
- Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

## Ingiunzione fiscale:

- Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (limitatamente al Titolo II – riscossione coattiva)

... segue

# Le norme applicabili

## **Decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 - Art. 4, commi 2-sexies e 2-septies**

- I soggetti diversi da Equitalia procedono alla riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639 del 1910 con applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto compatibili
- Il Sindaco o il Concessionario ex art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione (in possesso del “patentino”) che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione

## **Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 - Art. 36, comma 2**

- La riscossione coattiva delle entrate dei Comuni è effettuata:
    - con il ruolo, ex D.P.R. n. 602 del 1973, se affidata ad Equitalia
    - con l'ingiunzione fiscale, ex R.D. n. 639 del 1910 con applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973 in quanto compatibili, se svolta da un soggetto diverso da Equitalia
- ... segue

# Le norme applicabili

**Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70**

**Art. 7, comma 2, lettere gg-quater e gg-sexies**

- A decorrere dal 1° luglio 2017 i Comuni procedono alla riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, a mezzo ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639 del 1910, che **costituisce titolo esecutivo**, nonché secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto compatibili, e comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per l'Agente della Riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione immobiliare
- Il Sindaco o il legale rappresentante del Concessionario ex art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione (in possesso del “**patentino**”) che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione

... segue

# Le norme applicabili

## Efficacia dell'ingiunzione fiscale

**Corte di Cassazione, sez. trib., 21 settembre 2016, n. 18491**

L'ingiunzione fiscale ha valore meramente accertativo e non è un atto della riscossione; per lo svolgimento delle azioni esecutive relative alle somme ingiunte si potrà procedere solo previa iscrizione a ruolo

**Corte di Cassazione, sez. unite, 25 maggio 2005, n. 10958**

Gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il ruolo ma possono utilizzare l'ingiunzione fiscale ex regio decreto n. 639 del 1910

**Corte di Cassazione, sez. unite, 5 gennaio 2016, n. 30**

L'ingiunzione fiscale è equivalente alla cartella di pagamento emessa a seguito della iscrizione a ruolo

# Le norme applicabili

## Revisione della riscossione degli enti locali – Legge delega Legge 11 marzo 2014, n. 23 – Art. 10, comma 1, lett. c)

Entro **giugno 2015** il Governo è delegato ad introdurre norme per:

- assicurare certezza, efficienza ed efficacia alla **riscossione delle entrate locali** recependo, attraverso la **revisione dell'ingiunzione**, le procedure e gli istituti previsti per i ruoli, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale
- semplificare le procedure di recupero credito per **importi di modesta entità**
- assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di **esternalizzazione della riscossione**, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dei riversamenti:

- **revisione dell'albo** ex art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997
- **linee guida per la redazione dei capitolati di gara**
- **allineamento degli oneri e dei costi nella misura massima prevista per i ruoli**

# Le norme applicabili

- valorizzare e **mettere a disposizione degli enti locali** le competenze accumulate presso i Concessionari minori nonché presso Equitalia
- definire iniziative volte a rafforzare all'interno degli enti locali strutture e competenze specialistiche per la **gestione diretta della riscossione** ovvero per il **controllo sui soggetti esterni affidatari del servizio**
- **prevedere la possibilità di utilizzo diretto del ruolo da parte degli enti locali**

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

### **Competenze**



# Competenze

## Ruolo:

- **cosa fa il funzionario responsabile dell'entrata:**

- rende esecutivo il ruolo
- adotta i provvedimenti di discarico
- controlla l'operato dell'Agente della Riscossione
- nega il discarico dell'Agente della Riscossione

- **cosa fa l'Agente della Riscossione:**

- notifica la cartella
- procede alla riscossione ed alla rendicontazione
- adotta le procedure cautelari ed esecutive
- comunica la inesigibilità

... segue

# Competenze

## **Ingiunzione fiscale:**

- **cosa fa il funzionario responsabile dell'entrata:**

- adotta (la vidima e la rende esecutiva) l'ingiunzione fiscale (il visto pretoriale è stato abolito dall'art. 229 della legge n. 51 del 1998)
- adotta il preavviso di fermo amministrativo ed il fermo amministrativo
- adotta l'ipoteca
- ordina il pignoramento

- **cosa fa il funzionario responsabile della riscossione (è pubblico ufficiale):**

- notifica ogni atto della riscossione
- esecuzione mobiliare ed immobiliare
- esecuzione dei pubblici incanti
- eventuale esecuzione del pignoramento presso terzi

... segue

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

### **Contenuto dell'ingiunzione**



# Contenuto dell'ingiunzione

## L'ingiunzione fiscale deve riportare:

- il soggetto emittente
- il debitore
- il riferimento agli atti prodromici ed alle relative notifiche
- l'oggetto della pretesa
- la determinazione della pretesa
- l'ordine di pagamento
- le modalità ed i termini per il pagamento (30 o 60 giorni)
- l'indicazione delle procedure cautelari ed esecutive attivabili in ipotesi di mancato, parziale o tardivo pagamento
- l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento

... segue

# Contenuto dell'ingiunzione

## L'ingiunzione fiscale deve riportare:

- l'indicazione dell'ufficio e delle modalità per ottenere informazioni
- l'indicazione dell'organo competente per il riesame in sede di autotutela
- l'indicazione delle modalità (autorità giurisdizionale, termini e procedura) per la proposizione del ricorso (a seconda della tipologia di entrata contenuta nell'ingiunzione)
  - l'ingiunzione di pagamento è impugnabile soltanto per vizi propri (salvo la contestazione della mancata notifica degli atti prodromici)
- la sottoscrizione del funzionario responsabile dell'entrata
- il visto di esecutorietà da parte del funzionario responsabile dell'entrata

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

### **Notifica dell'ingiunzione**



# Notifica dell'ingiunzione

## L'ingiunzione fiscale può essere notificata:

- a mezzo ufficiale giudiziario
- a mezzo funzionario responsabile della riscossione
- a mezzo messo “straordinario” ex commi 158 e seg. dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006
- a mezzo atto giudiziario ex art. 14 della legge n. 890 del 1982

# Notifica dell'ingiunzione

## La notifica dell'ingiunzione fiscale a mezzo raccomandata A/R

### D.P.R. n. 602 del 1973 – Art. 26 (Titolo I)

- la cartella di pagamento può essere notificata anche a mezzo raccomandata A/R

### D.P.R. n. 602 del 1973 – Art. 49 (Titolo II)

- gli atti dell'espropriazione forzata possono essere notificati ai sensi dell'art. 26

### Corte Costituzionale 23 luglio 2018, n. 175

- La notifica della cartella a mezzo raccomandata A/R, anziché a mezzo AG o ai sensi degli artt. 138 e seguenti del c.p.c. è legittima e non viola gli artt. 3 (uguaglianza), 24 (diritto alla difesa) e 111 (giusto processo) della Costituzione
- Pur se, in caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario, la raccomandata A/R è meno garantista (rappresenta un arretramento del diritto alla difesa del destinatario), non si può ritenere superato il limite di compatibilità con i predetti principi costituzionali

## Formazione IFEL *per i Comuni*

---

### **Gli oneri della riscossione a mezzo ruolo**



# Gli oneri della riscossione a mezzo ruolo

## Fonte normativa:

•art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (come modificato dall' art. 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159)

## Contenuto:

•a decorrere dai carichi affidati all' **Agente della riscossione** dal 1° gennaio 2016, gli oneri di riscossione e di esecuzione sono formati da:

### ➤a carico del debitore:

- ✓oneri di riscossione;
- ✓spese per le procedure cautelari ed esecutive;
- ✓quota correlata alla notifica della cartella e degli altri atti della riscossione;

### ➤a carico dell' Ente:

- ✓quota in ipotesi di discarico parziale o totale;
- ✓quota per le somme rimosse entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

# Gli oneri della riscossione a mezzo ruolo

## Riscossione spontanea a mezzo ruolo

**Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2015**

**(art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e D.M. 4 agosto 2000)**

|                               | Pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella | Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica della cartella |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A carico del contribuente     | 0                                                       | 1%                                                      |
| A carico dell'ente impositore | 1%                                                      | 0                                                       |

**Per i carichi affidati dal 1° gennaio 2016**

**(art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999)**

|                               | Pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella | Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica della cartella |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A carico del contribuente     | 1%                                                      | 1%                                                      |
| A carico dell'ente impositore | 0                                                       | 0                                                       |

# Gli oneri della riscossione a mezzo ruolo

## Riscossione coattiva a mezzo ruolo

Fino al 31 dicembre 2012

(art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999)

|                               | Pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella | Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica della cartella |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A carico del contribuente     | 4,65%                                                   | 9%                                                      |
| A carico dell'ente impositore | 4,35%                                                   | 0                                                       |

Dal 1° gennaio 2013 e per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2015

(art. 5, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012)

|                               | Pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella | Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica della cartella |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A carico del contribuente     | 4,65%                                                   | 8%                                                      |
| A carico dell'ente impositore | 3,35%                                                   | 0                                                       |

# Gli oneri della riscossione a mezzo ruolo

## Riscossione coattiva a mezzo ruolo

**Per i carichi affidati dal 1° gennaio 2016**

**(art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999)**

|                               | Pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella | Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica della cartella |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A carico del contribuente     | 3%                                                      | 6%                                                      |
| A carico dell'ente impositore | 3%                                                      | 0                                                       |

In caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura, la quota a carico del contribuente resta a carico dell'Ente impositore nella misura del 50%

# Gli oneri della riscossione a mezzo ruolo

## Rimborso delle spese delle procedure cautelari ed esecutive

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2015 (art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999)

Importi: decreto ministeriale 21 novembre 2000

| In caso di discarico           | In caso di inesigibilità        | In caso di diniego di discarico         | Negli altri casi        |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| A carico dell' ente impositore | A carico dell' ente impositore  | A carico dell' Agente della riscossione | A carico del debitore   |
| <b>In caso di discarico</b>    | <b>In caso di inesigibilità</b> | <b>In caso di diniego di discarico</b>  | <b>Negli altri casi</b> |

Per i carichi affidati dal 1° gennaio 2016 (art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999)

Importi: da fissare con decreto del Mef da emanare entro il 30 ottobre 2015

| In caso di discarico <b>totale o parziale</b> | In caso di inesigibilità        | In caso di diniego di discarico         | Negli altri casi        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| A carico dell' ente impositore                | A carico dell' ente impositore  | A carico dell' Agente della riscossione | A carico del debitore   |
| <b>In caso di discarico totale o parziale</b> | <b>In caso di inesigibilità</b> | <b>In caso di diniego di discarico</b>  | <b>Negli altri casi</b> |

Lo stesso decreto Mef determina anche la quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione. Detta quota è a carico dell' Ente impositore in ipotesi di discarico o di definitiva inesigibilità

# Gli oneri della riscossione a mezzo ruolo

## Pagamento del rimborso delle spese delle procedure cautelari ed esecutive da parte del Comune

- L' Agente della Riscossione richiede l' **anticipazione del rimborso** al Comune **entro il 30/3** di ogni anno con riferimento alle spese maturate nel corso dell' anno solare precedente:
  - il **Comune deve versare** il rimborso richiesto **entro** il successivo **30/6**
  - **in caso di mancato pagamento**, l' Agente della Riscossione le trattiene compensando con le somme da riversare
- **Se la quota diventa inesigibile**, l' Agente della Riscossione trattiene l' anticipazione del rimborso delle spese

... segue

# Gli oneri della riscossione a mezzo ruolo

## Pagamento del rimborso delle spese delle procedure cautelari ed esecutive da parte del Comune

- **In ipotesi di diniego**, a titolo definitivo, **del discarico** della quota per cui si è proceduto all'anticipazione del rimborso delle spese, l'Agente della Riscossione **deve restituire** al Comune, entro il **10° giorno successivo alla richiesta**, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali
- **In ipotesi di riscossione** della quota per cui si è proceduto all'anticipazione del rimborso delle spese, l'Agente della Riscossione **rivera** l'importo riscosso, maggiorato degli interessi legali, **entro il 30/11** di ciascun anno

... segue

# Gli oneri della riscossione a mezzo ruolo

**Legge 23 dicembre 2014, n. 190**  
**Art. 1, comma 685**

**Le spese maturate negli anni dal 2000 al 2013 per le procedure poste in essere per conto dei Comuni sono restituite all' Agente della riscossione con oneri a carico del bilancio dello Stato**

# Gli oneri della riscossione a mezzo ruolo

## Gli interessi di mora

### Fonti legislative:

- art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

### Contenuto:

- decorso inutilmente il termine di **60 giorni** dalla notifica della cartella, sull'importo del tributo si applicano gli interessi di mora  
(per i ruoli consegnati **fino al 12 luglio 2011**, gli interessi di mora si applicavano **anche su sanzioni ed interessi**)
- gli interessi si conteggiano **dalla data di notifica della cartella** di pagamento e fino al giorno del pagamento

# Gli oneri della riscossione a mezzo ruolo

## Gli interessi di mora

Il tasso d'interesse viene annualmente determinato dal Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi:

- dal 1/10/12 il tasso annuo si riduca dal 5,0243% al 4,5504% - Provvedimento Direttore AdR n. 104609 del 18/07/12
- dal 1° maggio 2013 il tasso annuo aumenta dal 4,5504% al 5,2233% - Provvedimento Direttore AdR n. 27678 del 4 marzo 2013
- dal 1° maggio 2014 il tasso annuo è ridotto dal 5,2233% al 5,14% - Provvedimento Direttore AdE del 10 aprile 2014
- dal 15 maggio 2015 il tasso annuo è ridotto dal 5,14% al 4,88% - Provvedimento Direttore AdE n. 59743 del 30 aprile 2015
- dal 15 maggio 2016 il tasso annuo si riduce dal 4,88% al 4,13% - Provvedimento Direttore AdE n. 60535 del 27 aprile 2016
- dal 15 maggio 2017 il tasso annuo si riduce dal 4,13% al 3,50% - Provvedimento Direttore AdE n. 66826 del 4 aprile 2017
- dal 15 maggio 2018 il tasso annuo si riduce dal 3,50% al 3,01% - Provvedimento Direttore AdE n. 95624 del 10 maggio 2018
- dal 1° luglio 2019 il tasso annuo si riduce dal 3,01% al 2,68% - Provvedimento Direttore AdE n. 148038 del 23 maggio 2019

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**Gli oneri della  
riscossione a mezzo  
ingiunzione fiscale**



# Oneri della riscossione a mezzo ingiunzione fiscale

- Per l'ingiunzione non c'è una disciplina

**Costituzione – Art. 23**

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

- La quantificazione degli oneri della riscossione dipende dalla modalità di gestione e dagli accordi contrattuali

**Consiglio di Stato n. 3413 del 2012**

**Non può essere addebitato l'aggio al contribuente**

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**La dilazione di  
pagamento per gli  
importi iscritti a ruolo**



# La dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo

## Fonte normativa:

- art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

## Contenuto:

- temporanea situazione di obiettiva difficoltà**
- massimo di **72 rate** mensili
- per **importi superiori ad € 60.000,00** il contribuente deve documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà
- in caso di **comprovato peggioramento** della suddetta situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere **prorogata una sola volta**, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza
- il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, **rate variabili** di importo crescente per ciascun anno

... segue

# La dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo

## Contenuto:

### •effetti della presentazione della richiesta di dilazione:

- divieto di iscrivere ipoteca o fermo per gli importi oggetto della dilazione
- divieto di avviare nuove azioni esecutive (fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell' articolo 48-bis)

### •effetti del pagamento della prima rata:

- impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell' articolo 48-bis):

✓deroghe:

- ❖ si è già tenuto il 1° incanto con esito positivo
- ❖ è stata presentata istanza di assegnazione
- ❖ il terzo ha reso dichiarazione positiva
- ❖ è già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

... segue

# La dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo

## Contenuto:

### •aumento fino a 120 rate mensili:

➤se il debitore si trova, **per ragioni estranee alla propria responsabilità**, in una **comprovata e grave situazione di difficoltà** legata alla **congiuntura economica**:

- ✓si accerta l'**impossibilità** per il contribuente di eseguire il pagamento in **72 rate mensili**
- ✓si accerta la **solvibilità** del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile

... segue

# La dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo

## Contenuto:

- **mancato pagamento di 5 rate**, anche non consecutive:

- il debitore **decade automaticamente** dal beneficio della rateazione
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente **riscuotibile in unica soluzione**
- il carico **può essere nuovamente (sempre) rateizzato** se, all'atto della presentazione della richiesta, le **rate scadute** alla stessa data sono **integralmente saldate**:
  - ✓ il **nuovo piano** di dilazione può essere ripartito nel **numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data**

... segue

# La dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo

## Contenuto:

- in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di **sospensione** totale o parziale della riscossione di somme oggetto di dilazione:
  - il debitore è autorizzato a **non versare le successive rate** del piano concesso
- allo scadere della sospensione**, il debitore può richiedere il **pagamento dilazionato** del debito residuo nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di 72

## INTERESSI

### Fonte normativa:

- art. 21 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

### Contenuto:

- sulle somme rateizzate o sospese si applicano gli interessi al tasso del **4,5% annuo**

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**La dilazione di  
pagamento per gli  
importi riscossi a  
mezzo ingiunzione  
fiscale**



# La dilazione di pagamento per gli importi riscossi con ingiunzione

**Per l'ingiunzione non c'è una disciplina**

**Rientra nella potestà regolamentare ex art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997**

## **La sospensione della riscossione**



# La sospensione della riscossione

## Fonti legislative:

- art. 1, commi 537-543 e 546 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

**Linee guida dell' Ifel**

**Nota 4 febbraio 2013**

**Il procedimento non è limitato alla riscossione a mezzo ruolo ma si estende anche alla riscossione coattiva effettuata da parte dei Concessionari minori**

**La procedura non sospende né interrompe il termine per impugnare l'atto notificato**

... segue

# La sospensione della riscossione

## Contenuto:

•il contribuente, **a pena di decadenza entro 60 giorni** dalla notifica del primo atto di riscossione, può presentare al Concessionario una dichiarazione che documenti:

- la **prescrizione o la decadenza** del diritto di credito sotteso, intervenuta **in data antecedente** a quella in cui il ruolo (o la lista di carico) è reso esecutivo
- un provvedimento di **sgravio** emesso dal Comune
- una **sospensione amministrativa** comunque concessa dal Comune
- una **sospensione giudiziale**, oppure una **sentenza** che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa del Comune, emesse in un **giudizio al quale il Concessionario non ha preso parte**
- un **pagamento** effettuato, **in data antecedente** alla formazione del ruolo stesso, in favore del Comune

... segue

# La sospensione della riscossione

## Contenuto:

- il **Concessionario**:

- deve **sospendere** immediatamente ogni ulteriore azione
- entro 10 giorni deve **trasmettere** al Comune la dichiarazione presentata dal contribuente e la documentazione allegata

- il **Comune**:

- comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione
- comunica al Concessionario il provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo

- la **reiterazione** della dichiarazione di sospensione della riscossione **non è ammessa** e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione

... segue

# La sospensione della riscossione

## Contenuto:

• qualora il Comune non ottemperi ai suoi obblighi, decorsi **220 giorni** dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente al Concessionario della riscossione, le partite indicate nella dichiarazione sono **annullate** di diritto:

### ➤ **conseguenze:**

- ✓ discarico automatico per il Concessionario della riscossione;
- ✓ eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore

### ➤ **l'annullamento non opera:**

- ✓ in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538
- ✓ nei casi di sospensione amministrativa
- ✓ nei casi di sospensione giudiziale
- ✓ nei casi di sentenza non definitiva di annullamento del credito

# La sospensione della riscossione

## Contenuto:

- se il contribuente produce **falsa** documentazione:
  - responsabilità penale
  - sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di € 258,00

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**La compensazione  
dei crediti con i debiti  
iscritti a ruolo**



# La compensazione dei crediti con i debiti iscritti a ruolo

## Fonte normativa:

- art. 28-quater del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 602

## Contenuto:

•i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati **nei confronti delle amministrazioni pubbliche** per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo **in data precedente** a quella prevista per il pagamento del credito

•**la P.A. certifica il credito indicando la data di pagamento**

•**la P.A. versa l'importo all'Agente della Riscossione entro 60 gg** dal termine indicato nella certificazione:

➤**se** la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale **non versa entro il predetto termine**, l'Agente della Riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante **riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo**, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**La compensazione  
dei crediti con i debiti  
riscossi a mezzo  
ingiunzione fiscale**

# La compensazione dei crediti con i debiti riscossi a mezzo ingiunzione fiscale

**Per l'ingiunzione non c'è una disciplina**

## Formazione IFEL *per i Comuni*

---

**Il pagamento della  
P.A. di importi  
superiori ad € 10.000  
~~€ 5.000~~**

# I pagamenti della P.A. di importi superiori ad ~~€ 10.000~~ € 5.000

## Fonte normativa:

- art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602
- decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008, n. 40
- art. 1, commi 986-989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

## Contenuto:

- le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore ad ~~€ 10.000~~ **€ 5.000 (dal 1° marzo 2018)**, verificano (interrogando il software sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) se nei confronti del beneficiario vi sono cartelle di pagamento notificate e non pagate (e non dilazionate) pari, complessivamente, almeno a tale importo
- l'Agente della Riscossione risponde entro 5 giorni feriali successivi:
  - in mancanza l'Ente può eseguire il pagamento a favore del suo creditore

... segue

## I pagamenti della P.A. di importi superiori ad ~~€ 10.000~~ € 5.000

### Contenuto:

- in caso positivo, l'Agente della Riscossione comunica l'importo del debito:
  - l'Ente deve sospendere il pagamento fino a concorrenza dell'importo del debito:
    - ✓ per le somme relative a stipendio, salario o altre indennità afferenti il rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, la sospensione opera nei limiti di 1/5
- l'Agente della Riscossione deve notificare il pignoramento presso terzi, ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, entro ~~30~~ **60 (dal 1° marzo 2018)** giorni dalla comunicazione dell'esistenza del debito:
  - in mancanza l'Ente può eseguire il pagamento a favore del suo creditore
- se nelle more della notifica del pignoramento presso terzi, il debitore paga ovvero l'Ente credito effettua un discarico, l'Agente della Riscossione comunica prontamente all'Ente pubblico l'importo che può essere pagato a favore del suo creditore

... segue

# I pagamenti della P.A. di importi superiori ad ~~€ 10.000~~ € 5.000

**Circolare Ragioneria Generale dello Stato 21/03/2018, n. 13**

## **Ambito soggettivo**

### **•Soggetti inclusi:**

- Pubbliche Amministrazioni
- Enti pubblici non economici
- Enti pubblici economici
- Società a totale partecipazione pubblica diretta
- Società a prevalente partecipazione pubblica (a seguito di approvazione di un apposito decreto ministeriale)
- Gestioni commissariali

**La verifica non si effettua per i pagamenti da uno dei soggetti sopra riportati ad un altro di detti soggetti**

### **•Soggetti esclusi:**

- Fondazioni e associazioni, anche fondate e costituite da soggetti pubblici

... segue

# I pagamenti della P.A. di importi superiori ad ~~€ 10.000~~ € 5.000

## Circolare Ragioneria Generale dello Stato 21/03/2018, n. 13

### Ambito oggettivo

#### •Pagamenti esclusi dalla verifica (circolare RGS n. 22/2008):

- versamenti di tributi o contributi assistenziali e previdenziali
- trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall'Unione Europea o a clausole di accordi internazionali
- in presenza di un chiaro interesse pubblico (es. pagamenti per esigenze di difesa nazionale, di ordine pubblico, per fronteggiare calamità naturali, ecc.)
- somme che per legge non sono pignorabili ex art. 545 c.p.c. (es. crediti alimentari, sussidi a poveri, per maternità, malattie o funerali dovuti da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza, ecc.)
- restituzione di somme relative a mutui o altre forme di indebitamento
- pagamento della rate del leasing (circolare RGS n. 29/2009)
- a favore di soggetti sottoposti a procedure concorsuali
- cc.dd. "partite di giro"

# **I pagamenti della P.A. di importi superiori ad ~~€ 10.000~~ € 5.000**

## **Circolare Ragioneria Generale dello Stato 21/03/2018, n. 13**

### **•Pagamento di tributi ad una società di capitale (es. concessionario della riscossione degli enti locali) :**

- trattandosi di pagamenti di tributi dovuti per legge, la verifica non deve essere effettuata indipendentemente dalla natura del soggetto che li riscuote

### **•Procedura attivata per errore (circolare RGS n. 29/2009):**

- si può comunque procedere al pagamento anche nelle more del pignoramento presso terzi da parte dell'Agente della Riscossione
- il pagamento deve essere comunicato all'Agente della Riscossione per evitare di fargli intraprendere il pignoramento "inutilmente"

### **•Pagamento e giudizio di ottemperanza:**

- rientrano nel controllo anche le somme dovute a seguito di sentenze e conseguente giudizio di ottemperanza

... segue

# I pagamenti della P.A. di importi superiori ad ~~€ 10.000~~ € 5.000

## Circolare Ragioneria Generale dello Stato 21/03/2018, n. 13

- **Soglia per la verifica** (circolare RGS n. 22/2008):
  - ai fini della soglia di € 5.000 deve considerarsi l'importo al netto delle ritenute previste per legge
- **Intervento sostitutivo ex comma 5 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016:**
  - In ipotesi di intervento sostitutivo (Durc irregolare: la stazione appaltante è tenuta a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto ai competenti enti previdenziali e assicurativi) ai fini della soglia di € 5.000 per la verifica ex art. 48bis si considera l'importo residuo dopo la trattenuta

# I pagamenti della P.A. di importi superiori ad ~~€ 10.000~~ € 5.000

## Circolare Ragioneria Generale dello Stato 21/03/2018, n. 13

### •Split Payment:

- ai fini della soglia di € 5.000 deve considerarsi l'importo da pagare al netto dell'Iva

### •Verifica frazionamento artificioso (circolare RGS n. 22/2008):

- scadenze di pagamento come da contratto, ad. es:
  - appalto di lavori: S.A.L. e saldo finale
  - forniture di beni e servizi con cadenza periodica: pagamento dei beni e servizi di volta in volta forniti

### •Pagamento, con un unico mandato, di più fatture relative a contratti diversi ancorché con il medesimo soggetto beneficiario (circolare RGS n. 29/2009):

- bisogna avere riguardo all'importo della singola fattura e non a quello del mandato

... segue

# **I pagamenti della P.A. di importi superiori ad ~~€ 10.000~~ € 5.000**

## **Circolare Ragioneria Generale dello Stato 21/03/2018, n. 13**

### **•Somme assegnate dal giudice dell'esecuzione (circolare RGS n. 27/2011):**

- se l'importo che la P.A. deve pagare è assegnato dal giudice ad un soggetto diverso dal beneficiario, la verifica va fatta nei confronti del creditore assegnatario e non del beneficiario originario

### **•Mandato con rappresentanza e procura all'incasso:**

- la verifica deve essere effettuata nei confronti del mandante (rappresentato) e non del mandatario (rappresentante)
- Spese di lite liquidate:
  - se il difensore è antistatario: verifica nei confronti del difensore
  - se il difensore è semplice incaricato all'incasso: verifica nei confronti del cliente

... segue

# I pagamenti della P.A. di importi superiori ad ~~€ 10.000~~ € 5.000

## Circolare Ragioneria Generale dello Stato 21/03/2018, n. 13

### •Pagamento agli eredi del beneficiario originario:

- la verifica deve essere effettuata nei confronti degli eredi separatamente considerati e non del loro dante causa:
  - singola quota > € 5.000: verifica da effettuare
  - singola quota fino ad € 5.000 (anche se il debito complessivo è > € 5.000): verifica da non effettuare
- la verifica deve essere effettuata anche in ipotesi di pagamento delle indennità liquidate per il decesso del lavoratore dante causa
- la verifica nei confronti degli eredi deve essere effettuata anche se non vi sarebbe stato l'obbligo in ipotesi di pagamento fatto al deceduto in vita (es. pagamenti in ipotesi di lesione del diritto alla salute o dell'integrità fisica)

... segue

## I pagamenti della P.A. di importi superiori ad ~~€ 10.000~~ € 5.000

### Circolare Ragioneria Generale dello Stato 21/03/2018, n. 13

- In caso di **R.T.I.** la **verifica** deve essere effettuata sia nei confronti della mandataria sia delle mandanti
  - se la **fattura** è **emessa solo dalla mandataria**: per la verifica si tiene conto delle singole quote di partecipazione al R.T.I.
- In caso di **cessione del credito** certificato da parte della P.A. la **verifica** deve essere effettuata:
  - **al momento della certificazione** del credito da parte della P.A. **solo nei confronti del creditore**
  - **al momento del pagamento solo nei confronti del cessionario**

... segue

# I pagamenti della P.A. di importi superiori ad ~~€ 10.000~~ € 5.000

## Circolare Ragioneria Generale dello Stato 21/03/2018, n. 13

- In caso di **cessione del credito**:

- verifica nei confronti del cedente, se questi presta il proprio assenso a far effettuare immediatamente la verifica a proprio carico da parte dell'amministrazione ceduta che, conseguentemente, darà notizia dei relativi esiti al cessionario

- in ipotesi che l'esito risulti di "*non inadempimento*", l'amministrazione provvederà ad effettuare, al momento del pagamento, una seconda verifica esclusivamente nei confronti del cessionario

- se il cedente, al contrario, non presta il proprio assenso, indipendentemente dal fatto che l'amministrazione ceduta presti il proprio consenso alla cessione, la verifica deve essere effettuata nei confronti del solo cedente, originario creditore, all'atto del pagamento a favore del cessionario, da ritenere, peraltro, consapevole del rischio che il cedente possa risultare inadempiente agli obblighi di versamento di cartelle di pagamento

... segue

## **I pagamenti della P.A. di importi superiori ad ~~€ 10.000~~ € 5.000**

**Circolare Ragioneria Generale dello Stato 21/03/2018, n. 13**

- La verifica va effettuata in prossimità della emissione del mandato (circolare RGS n. 29/2009)**
- La verifica va effettuata ogni volta che bisogna effettuare un pagamento, ancorché al medesimo beneficiario (circolare RGS n. 29/2009)**

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

### **La riscossione coattiva**

**D.P.R. n. 602 del 1973**  
**Titolo II**

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**La riscossione  
coattiva degli importi  
di modesto valore**



# Riscossione coattiva di importi fino ad € 1.000,00

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Art. 1, comma 544

•In tutti i casi di riscossione coattiva di **importi fino ad € 1.000,00** non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di **120 giorni** dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle somme dovute

**È sufficiente dimostrare la spedizione**  
(protocollo della posta in uscita)

La disposizione **non si applica** qualora il Comune abbia notificato al debitore, ai sensi del comma 539 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, la comunicazione di inidoneità della documentazione prodotta per la sospensione della riscossione

## Formazione IFEL *per i Comuni*

---

### La fase cautelare



## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**Il fermo  
amministrativo dei  
beni mobili iscritti nei  
pubblici registri**

# Fermo amministrativo

## Fonti legislative:

- art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

## Quando si può iscrivere il fermo:

- decorsi **60 giorni** dalla notifica della cartella

## Cosa bisogna fare prima dell'iscrizione:

- **notificare un preavviso di iscrizione del fermo**
  - assegnare 30 giorni per pagare
  - avvisare che in mancanza si procederà alla iscrizione del fermo senza altre comunicazioni

## Quando non si può iscrivere il fermo:

- **se il bene è strumentale all'attività d'impresa o della professione**

# Fermo amministrativo

## Quali sono gli effetti dell'iscrizione del fermo amministrativo:

- **il veicolo non può circolare:**
  - sanzione amministrativa da € 777,00 ad € 3.114,00
  - confisca del bene
  - in caso di sinistro la compagnia assicurativa può rivalersi sull'assicurato

## Cosa bisogna fare per cancellare il fermo amministrativo:

- **pagare** integralmente **il debito nonché le spese di iscrizione** del fermo
- **richiedere la revoca** del fermo al PRA presentando l'istanza all'ACI
- **pagare le spese** per il provvedimento **di cancellazione** del fermo **(non dovute se vi è il discarico da parte dell'Ente)**

**Quando viene cancellato il fermo viene rilasciato un nuovo certificato di proprietà**

**Corte di cassazione 12 ottobre 2017, n. 23950**

**È nullo il trasferimento di proprietà** dell'automobile fatto subito dopo la notifica del fermo amministrativo. A maggior ragione se il veicolo viene intestato al partner

## Formazione IFEL *per i Comuni*

---

### **L'iscrizione ipotecaria**



# Iscrizione ipotecaria

## Fonti legislative:

- art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

## Quando si può iscrivere ipoteca:

- decorsi **60 giorni** dalla notifica della cartella (**iscrizione per il doppio del credito**)
- **anche quando non si siano verificate le condizioni per procedere alla espropriazione**

## L'iscrizione dell'ipoteca è obbligatoria per procedere alla espropriazione?

- se l'importo del credito **non è superiore al 5%** del valore dell'immobile da espropriare, determinato ai fini dell'imposta di registro

## Dopo quanto tempo si può procedere alla espropriazione:

- **decorsi 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca**

... segue

# Iscrizione ipotecaria

## Quando si perfeziona ed è efficace l'ipoteca:

- con **l'iscrizione** nei registri immobiliari del luogo di ubicazione dell'immobile
- anche se non è stata ancora **comunicata** al proprietario

## Se già vi è un'altra ipoteca sullo stesso bene?

- si può comunque iscrivere l'ipoteca rispettando, però, la **graduazione**
- se, però, il bene è **già oggetto di pignoramento** l'iscrizione di ipoteca non è efficace

## Per quanto tempo ha effetto l'ipoteca:

- **per 20 anni ed è rinnovabile**

## L'ipoteca è oggetto di revoca ex art. 64 della legge fallimentare?

- **no, la revoca riguarda solo le ipoteche volontarie e giudiziali (Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2018, n. 5561)**

# Iscrizione ipotecaria

## Cosa bisogna fare prima dell'iscrizione:

- notificare un avviso di iscrizione dell'ipoteca
  - assegnare 30 giorni per pagare
  - notifica **soltanto al proprietario** non anche a chi vanta diritti di altra natura, es. usufruttuario (Direttiva Equitalia n. 29 del 2011)

## Quando non si può iscrivere l'ipoteca:

- se l'importo complessivo del credito è inferiore ad € 20.000,00

**Corte di Cassazione, sez. trib., 7 ottobre 2015, n. 20055**

**Corte di Cassazione, sez. trib., 11 novembre 2016, n. 23050**

La soglia può essere raggiunta anche **sommando** tutti gli importi iscritti a ruolo, **anche quelli oggetto di impugnazione**

## E se il bene viene venduto?

- si può procedere ad espropriazione nei confronti dell'acquirente (art.2808 cc)

**Gratuità delle  
trascrizioni, iscrizioni  
e cancellazioni di  
pignoramenti ed  
ipoteche e delle altre  
attività**

# Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni, cancellazioni e altre attività

## Fonti legislative:

- artt. 47 e 47bis del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n.602

I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 **in esenzione da ogni tributo e diritto**

I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare **in carta libera e gratuitamente** al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni

I competenti uffici dell'Agenzia del territorio **rilasciano gratuitamente** ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro

**Risoluzione 12 dicembre 2017, n. 149/E**

**Le disposizioni si applicano anche ai Comuni ed ai “Concessionari minori” che riscuotono a mezzo ingiunzione fiscale**

## Formazione IFEL *per i Comuni*

---

### La fase esecutiva



## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**Termine per l'inizio  
dell'esecuzione**



# Termine per l'inizio dell'esecuzione

## Fonti legislative:

- art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

## Entro quanto tempo deve iniziare l'esecuzione:

- entro **1 anno** dalla notifica della cartella di pagamento
- se l'esecuzione non è iniziata entro il predetto termine, bisogna notificare un **avviso** che contiene l'intimazione ad adempiere entro **5 giorni**
- il predetto avviso **perde efficacia** decorsi **180 giorni** dalla sua notifica

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

## **L'espropriazione immobiliare**



# Espropriazione immobiliare

## Fonti legislative:

- art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

## Quando si può procedere ad espropriazione immobiliare:

- decorsi **60 giorni** dalla notifica della cartella
- previa **ipoteca** (e decorsi **6 mesi** dall'iscrizione ipotecaria) se l'importo del credito **non è superiore al 5%** del valore dell'immobile da espropriare, determinato ai fini dell'imposta di registro

... segue

# Espropriazione immobiliare

**Quando non si può procedere ad espropriazione immobiliare:**

- se l'importo complessivo del credito non supera € 120.000,00
- se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente

**Corte di Cassazione, sez. III civile, 12 settembre 2014, n. 19270**

Il possesso di eventuali **pertinenze** dell'abitazione principale non comporta il venir meno delle condizioni di impignorabilità

- se il ~~valore del bene~~ **valore dei beni (modifica introdotta dall'art. 8 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50)**, determinato ai fini dell'imposta di registro e diminuito dalle passività ipotecarie prioritarie rispetto al credito per cui si procede, è inferiore ad € 120.000,00
  - per uno specifico **paniere di beni** definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Mef
- ... segue

# Espropriazione immobiliare

## Preavviso:

- nell'ipoteca è previsto
- nella espropriazione non è previsto

## **L'espropriazione mobiliare**



# L'espropriazione mobiliare

## Fonte legislativa:

- art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

## Quando si può procedere ad espropriazione mobiliare:

- decorsi **60 giorni** dalla notifica della cartella

## Quando perde efficacia il pignoramento (art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602):

- trascorsi **200 giorni** senza che sia stato effettuato il primo incanto

... segue

# L'espropriazione mobiliare

## Limiti al pignoramento:

- **beni strumentali** (quando vi è prevalenze del capitale investito sul fattore lavoro):

- **possono essere pignorati** (comunque **nei limiti di 1/5**) qualora il presumibile **valore di realizzo** degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore **non appare sufficiente** per la soddisfazione del credito
- la **custodia** è affidata al debitore (**si garantisce, quindi, la continuità dell'attività**)
- il **primo incanto** non può aver luogo prima che siano decorsi **300 giorni** dal pignoramento (**si dà la possibilità, quindi, al debitore di estinguere il proprio debito in detto periodo**)
- in tal caso, il **pignoramento perde efficacia** quando dalla sua esecuzione sono trascorsi **360 giorni** senza che sia stato effettuato il primo incanto

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

### **L'espropriazione presso terzi:**

- il pignoramento di fitti e pigione
- il pignoramento verso terzi
- il pignoramento presso la P.A.
- la dichiarazione stragiudiziale del terzo

# Il pignoramento di fitti e pigioni

## Fonte legislativa:

- artt. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

## Contenuto:

- l'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi contiene, **in luogo della citazione** di cui al numero 4) dell'articolo 543 del cpc, l'**ordine** all'affittuario o all'inquilino **di pagare** direttamente all'Agente della Riscossione:

➤ **i fitti e le pigioni scaduti** e non corrisposti nel termine di **15 giorni** dalla notifica dell'atto di pignoramento

➤ **i fitti e le pigioni a scadere** alle **rispettive scadenze** fino a **concorrenza del credito** per cui il concessionario procede

- nel caso di **inottemperanza** all'ordine di pagamento si procede, previa **citazione del terzo intimato e del debitore**, secondo le norme del cpc

# Il pignoramento verso terzi

## Fonte legislativa:

- artt. 72bis e 72ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

## Quando si può procedere al pignoramento verso terzi:

- decorsi **60 giorni** dalla notifica della cartella

## In cosa consiste:

- **ordine al terzo di pagare** il debito direttamente all' Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
    - nel **termine di 60 giorni** dalla notifica dell' atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica
    - **alle rispettive scadenze**, per le restanti somme
- ... segue

# Il pignoramento verso terzi

## In caso di inottemperanza del terzo:

- si procede, previa **citazione** del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del cpc

## Limiti del pignoramento delle indennità relative al rapporto di lavoro:

- 1/10 per importi fino ad € 2.500
- 1/7 per importi superiori ad € 2.500 e non superiori ad € 5.000
- 1/5 per importi superiori ad € 5.000

**se le predette somme, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, sono accreditate sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato**

... segue

# Il pignoramento verso terzi

## Chi può redigere l'atto di pignoramento:

- l'atto può essere redatto anche da **dipendenti** dell'Agente della Riscossione procedente **non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione**

- in tal caso, reca l'**indicazione a stampa dello stesso Agente della Riscossione**

- **non è soggetto all'annotazione** nel registro cronologico dell'ufficiale della riscossione

... segue

# Il pignoramento verso terzi

## Crediti pensionistici

La disciplina “di favore” non si applica ai crediti pensionistici (è necessario procedere con la citazione innanzi al giudice dell’ esecuzione)

Limiti:

se la pensione non è accreditata presso un ufficio postale: la pensione è pignorabile nella misura massima di  $\frac{1}{5}$  della parte che eccede una volta e mezza l’ assegno sociale (nel 2018 l’ assegno sociale è pari ad € 453,00 e, quindi,  $\frac{1}{5}$  della parte che eccede € 679,50)

se la pensione è accreditata mensilmente presso un ufficio postale (o presso una banca):

per le somme giacenti sul conto prima della data del pignoramento: si possono pignorare per intero nella misura che eccede il triplo della pensione sociale (quindi che eccede € 1.359,00)

per le somme che saranno accreditate sul conto (postale o bancario) a titolo di pensione a partire dalla data del pignoramento: si possono pignorare nella misura massima di  $\frac{1}{5}$  della parte che eccede una volta e mezza l’ assegno sociale (quindi che eccede € 679,50)

# Il pignoramento presso Pubbliche Amministrazioni

## Fonte legislativa:

- artt. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

## Contenuto:

- Se il **pignoramento** di crediti verso tutti gli enti sottoposti al controllo della Corte dei Conti ha avuto, in tutto o in parte, **esito negativo**, gli enti **non possono effettuare pagamenti** in favore dell'esecutato per un periodo di **5 anni** dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del cpc, se egli non prova, con attestazione rilasciata dall'Agente della Riscossione, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto
- la predetta disposizione **non si applica** ai pagamenti corrispondenti **a crediti dichiarati impignorabili per legge**

# La dichiarazione stragiudiziale del terzo

## Fonte legislativa:

- artt. 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

## Contenuto:

- decorsi **60 giorni** dalla notifica della cartella, **prima di procedere all'espropriazione presso terzi**, si **può** chiedere **a terzi** di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore:
  - bisogna assegnare un **termine** per adempiere non inferiore a **30 giorni** dalla ricezione della richiesta
- **in caso di inadempimento**, si applica la **sanzione da € 2.000 ad € 21.000** (ridotta al 50% se la trasmissione avviene nei 15 giorni successivi)
- gli Agenti della Riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti **senza** rendere **l'informativa** prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

### **Il potenziamento della riscossione**



# Potenziamento della riscossione

## Potenziamento della riscossione

**Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225**

### **Art. 3**

- A decorrere dal 1° gennaio 2017, l' Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell' esercizio delle funzioni relative alla riscossione
- Ai fini del pignoramento (ex art. 72-ter del DPR n. 602/1973) delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità del rapporto di lavoro, l' Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell' INPS
- L' Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

### **Il discarico dell'Agente della Riscossione per inesigibilità del credito**



# Il discarico per inesigibilità

## Fonti legislative:

- art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
- art. 36, comma 4-sexies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

## Contenuto:

1) l'Agente della Riscossione trasmette, anche in via telematica, la **comunicazione di inesigibilità** entro il **3° anno** successivo alla consegna del ruolo:

➤ **anche se vi sono in corso procedure cautelari o esecutive, contenziosi, accordi di ristrutturazione, transazioni fiscali e previdenziali o rateizzi:**

✧ **la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa**

# Il discarico per inesigibilità

**Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Art. 1, comma 684**

**Disciplina derogatoria** del termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate all' Agente della Riscossione **dal 01/01/2000 al 31/12/2015**

**Decreto legge 16 ottobre 2017. n. 148 - Art. 1, comma 10-quinquies**

Amplia la deroga del comma 684 estendendola ai **ruoli consegnati entro il 31/12/2017**

Allunga ulteriormente (**fino a 4 anni**) i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

**Decreto legge 23 ottobre 2018. n. 119 - Art. 3, comma 20**

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate dal 01/01/2000 al 31/12/2017 sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31/12/2026 e, per quelli consegnati fino al 31/12/2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026

In pratica allunga di altri **5 anni** i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

... segue

## Il discarico per inesigibilità

| Ruoli consegnati | Trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità | Discarico automatico                      |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nell' anno 2017  | Entro il 31 dicembre <del>2024</del> 2026         | Entro il 31 dicembre <del>2023</del> 2028 |
| Nell' anno 2016  | Entro il 31 dicembre <del>2024</del> 2026         | Entro il 31 dicembre <del>2023</del> 2028 |
| Nell' anno 2015  | Entro il 31 dicembre <del>2022</del> 2027         | Entro il 31 dicembre <del>2024</del> 2029 |
| Nell' anno 2014  | Entro il 31 dicembre <del>2023</del> 2028         | Entro il 31 dicembre <del>2025</del> 2030 |
| Nell' anno 2013  | Entro il 31 dicembre <del>2024</del> 2029         | Entro il 31 dicembre <del>2026</del> 2031 |
| Nell' anno 2012  | Entro il 31 dicembre <del>2025</del> 2030         | Entro il 31 dicembre <del>2027</del> 2032 |
| Nell' anno 2011  | Entro il 31 dicembre <del>2026</del> 2031         | Entro il 31 dicembre <del>2028</del> 2033 |
| Nell' anno 2010  | Entro il 31 dicembre <del>2027</del> 2032         | Entro il 31 dicembre <del>2029</del> 2034 |
| Nell' anno 2009  | Entro il 31 dicembre <del>2028</del> 2033         | Entro il 31 dicembre <del>2030</del> 2035 |
| Nell' anno 2008  | Entro il 31 dicembre <del>2029</del> 2034         | Entro il 31 dicembre <del>2034</del> 2036 |
| Nell' anno 2007  | Entro il 31 dicembre <del>2030</del> 2035         | Entro il 31 dicembre <del>2032</del> 2037 |
| Nell' anno 2006  | Entro il 31 dicembre <del>2034</del> 2036         | Entro il 31 dicembre <del>2033</del> 2038 |
| Nell' anno 2005  | Entro il 31 dicembre <del>2032</del> 2037         | Entro il 31 dicembre <del>2034</del> 2039 |
| Nell' anno 2004  | Entro il 31 dicembre <del>2033</del> 2038         | Entro il 31 dicembre <del>2035</del> 2040 |
| Nell' anno 2003  | Entro il 31 dicembre <del>2034</del> 2039         | Entro il 31 dicembre <del>2036</del> 2041 |
| Nell' anno 2002  | Entro il 31 dicembre <del>2035</del> 2040         | Entro il 31 dicembre <del>2037</del> 2042 |
| Nell' anno 2001  | Entro il 31 dicembre <del>2036</del> 2041         | Entro il 31 dicembre <del>2038</del> 2043 |
| Nell' anno 2000  | Entro il 31 dicembre <del>2037</del> 2042         | Entro il 31 dicembre <del>2039</del> 2044 |

# Il discarico per inesigibilità

## Contenuto:

2) Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

a) la mancata notifica, imputabile all'Agente della Riscossione, della cartella di pagamento nei seguenti termini:

| Ruoli consegnati                      | Termine                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fino al 31 luglio 2002                | 31 dicembre 2002                                                                                                                            |
| Dal 1° agosto 2002 al 30 giugno 2005  | Entro il 5° mese successivo alla consegna del ruolo                                                                                         |
| dal 1° luglio 2005 al 09 agosto 2005  | entro il 12° mese successivo alla consegna del ruolo (ordinario) ovvero entro il 6° mese successivo alla consegna del ruolo (straordinario) |
| dal 10 agosto 2005 al 31 ottobre 2009 | entro l' 11° mese successivo alla consegna del ruolo (ordinario) ovvero entro il 6° mese successivo alla consegna del ruolo (straordinario) |
| dal 1° novembre 2009                  | entro il 9° mese successivo alla consegna del ruolo                                                                                         |

# Il discarico per inesigibilità

## Contenuto:

2) Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge

d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dalla espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente risultanti, al momento del pignoramento, dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza viene comunicata dall'Ente

d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'Ente

... segue

# Il discarico per inesigibilità

## Contenuto:

2) Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo per vizi ed irregolarità compiute dall'Agente della Riscossione nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva:

➤salvo che lo stesso Agente della Riscossione non dimostri che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero

... segue

# Il discarico per inesigibilità

## Contenuto:

3) per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare:

- l'Agente della Riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di presentazione
  - ✧ fatte salve quelle per le quali il Comune abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20
- i crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali del Comune

**Legge 23 dicembre 2014, n. 190**

**Art. 1, comma 688**

Le quote di valore fino ad € 300,00, relative ai ruoli affidati all' Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, non possono essere controllate dal Comune

... segue

# Il discarico per inesigibilità

## Contenuto:

4) Il Comune può, fino al discarico automatico, comunicare all'Agente della Riscossione l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione nonché segnalare azioni cautelari, esecutive e conservative

5) l'Agente della Riscossione deve conservare, fino al discarico, la documentazione cartacea relativa alla procedura

... segue

# Il discarico per inesigibilità

## Contenuto:

6) il Comune, fino al discarico automatico, può richiedere all'Agente della Riscossione la trasmissione, entro 120 giorni, della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso l'Agente della Riscossione:

➤ se entro tale termine, l'Agente della Riscossione non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota

6-bis) l'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'Agente della Riscossione

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

### **Procedura di discarico dell'Agente della Riscossione per inesigibilità del credito**

# Procedure di discarico per inesigibilità

## Fonti legislative:

- art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
- art. 36, comma 4-sexies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

## Contenuto:

- Il Comune può **controllare, di norma, non più del 5%** delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno

... segue

# Procedure di scarico per inesigibilità

## Contenuto:

- il Comune inizia il controllo notificando all' Agente della Riscossione una comunicazione di avvio del procedimento:
  - nella comunicazione può chiedere la trasmissione della documentazione prevista dall'art. 19
- entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento (ovvero dalla trasmissione della predetta documentazione) il Comune notifica, a pena di decadenza, all' Agente della Riscossione apposito atto di contestazione che deve contenere, a pena di nullità:
  - l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività

... segue

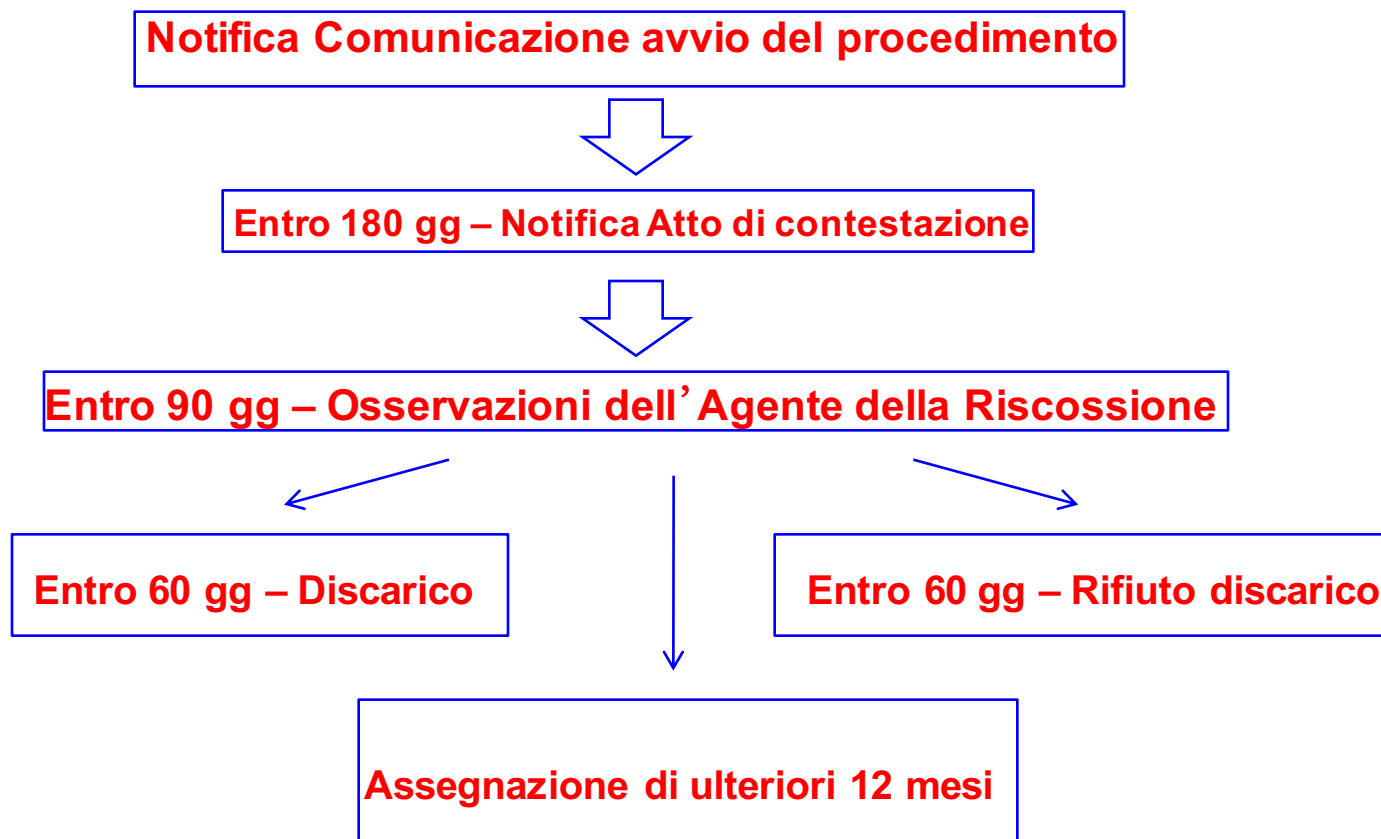
# Procedure di discarico per inesigibilità

## Contenuto:

- l'Agente della Riscossione ha 90 giorni per produrre osservazioni avverso l'atto di contestazione
- decorso detto termine, il Comune, a pena di decadenza, entro 60 giorni ammette o rifiuta il discarico con provvedimento definitivo:
  - se le osservazioni prodotte fanno emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, il Comune assegna all'Agente della Riscossione un termine non inferiore a 12 mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservandosi la decisione allo scadere di tale termine

... segue

# Procedure di discarico per inesigibilità



... segue

# Procedure di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli

## Contenuto:

- entro 90 gg dalla notifica del diniego di discarico, l' Agente della Riscossione può:
  - definire la posizione con il pagamento di:
    - ✓ 1/8 dell' importo iscritto a ruolo
    - ✓ interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notifica della cartella
    - ✓ spese delle procedure rimborsate dal Comune
  - ovvero ricorrere alla Corte dei conti
- in assenza di definizione o di ricorso, l'Agente della Riscossione deve versare al Comune 1/3 dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese come sopra specificato

## **I dubbi di costituzionalità del discarico per inesigibilità**

**Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per l' Abruzzo, ordinanza  
16 marzo 2018, n. 84**

**Appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del divieto di esercitare il potere di controllo delle quote inesigibili prima del termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, così come del divieto di controllare le quote di importo fino ad € 300,00**

**Possibile violazione art. 3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza)**

la definizione dei rapporti tra ente creditore e agente della riscossione resta legislativamente sospesa per un termine oggettivamente abnorme immotivato sbilanciamento di posizioni tra l' ente creditore e l' agente, essendo rimessa esclusivamente all' agente la scelta del «se» e del «quando» presentare le comunicazioni di inesigibilità, durante il suddetto amplissimo arco temporale, mentre l' ente creditore resta in una posizione di mera soggezione, non potendo nel frattempo svolgere controlli finalizzati al diniego di discarico e alla tutela del proprio diritto

... segue

# I dubbi di costituzionalità del discarico per inesigibilità

**Corte dei Conti, sez. giurisdiz. per l' Abruzzo, ord. 16/03/18, n. 84**

## **Possibile violazione art. 3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza)**

il profilo di irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza laddove si consideri che l' agente della riscossione non ha, ovviamente, alcun interesse a presentare la comunicazione di inesigibilità per le cartelle di pagamento che, ad esempio, abbia omesso di notificare nel termine decadenziale prescritto dall'art.19, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1999

l' assetto normativo che ne risulta pare, quindi, caratterizzato da una intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità

quanto alle quote di valore unitario inferiore o pari a 300 euro, appare contrario a logica sottrarle a controllo in quanto tali, indipendentemente dal valore cumulativo di esse, avuto riguardo non solo alla posizione del singolo debitore, ma anche al coacervo di crediti dell' ente creditore (sicché, laddove un ente creditore debba riscuotere un portafoglio formato da un fascio di crediti, tutti singolarmente di importo minimo, ma assai elevati nel numero e quindi nell' importo complessivo, non potrebbe effettuare alcun sindacato sull' operato del proprio agente)

## **I dubbi di costituzionalità del discarico per inesigibilità**

**Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per l' Abruzzo, ordinanza  
16 marzo 2018, n. 84**

**Possibile violazione artt. 24 (diritto alla difesa) e 103 (giurisdizione  
della Corte dei Conti)**

impedendo di fatto ad una sola ovvero ad entrambe le parti del rapporto, per un tempo palesemente incongruo (ed incompatibile anche con l'esercizio effettivo delle eventuali conseguenti azioni di responsabilità), di accedere alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice contabile per vedere definita la propria posizione patrimoniale; ciò tanto nel giudizio di conto, quanto nel giudizio ad istanza di parte per il discarico di quote inesigibili

... segue

## **I dubbi di costituzionalità del discarico per inesigibilità**

**Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per l' Abruzzo, ordinanza  
16 marzo 2018, n. 84**

**Possibile violazione artt. 24 (diritto alla difesa) e 103 (giurisdizione della Corte dei Conti)**

la violazione è ravvisabile, a maggior ragione, nella impossibilità non solo temporanea, ma addirittura definitiva, con riguardo alle quote di valore unitario fino a 300 euro, di avviare le procedure di controllo propedeutiche all' eventuale provvedimento di discarico, giustiziabile dinanzi alla Corte dei conti, comportando l' impossibilità per l' ente creditore di ottenere tutela in tal senso anche in un ipotetico giudizio di conto (non essendo pensabile che possa o debba provvedere la magistratura contabile, in sede giurisdizionale, a svolgere sulla riscossione dei crediti quei controlli che l' Amministrazione creditrice stessa non potrebbe compiere in sede amministrativa)

... segue

# **I dubbi di costituzionalità del discarico per inesigibilità**

**Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per l' Abruzzo, ordinanza  
16 marzo 2018, n. 84**

## **Possibile violazione art. 111 (giusto processo)**

il rinvio della tutela giurisdizionale ad un momento eccessivamente distante nel tempo è suscettibile di configurare una lesione del principio del giusto processo, perché un processo obbligatoriamente posticipato da 20 a 40 anni, rispetto ai fatti storici cui si riferisce la controversia, non può essere considerato né «giusto» né «ragionevole», meno che mai garantire l'effettività della tutela

per di più, nel caso di specie è rilevabile l'asimmetria nella posizione delle parti, essendo l'ente pubblico creditore in una situazione di prolungata e mera soggezione rispetto alle iniziative dell'agente della riscossione (non potendosi avviare i controlli e i conguagli prima delle comunicazioni di inesigibilità ovvero delle relative integrazioni)

... segue

# **I dubbi di costituzionalità del discarico per inesigibilità**

**Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per l' Abruzzo, ordinanza  
16 marzo 2018, n. 84**

## **Possibile violazione art. 81 (equilibrio delle entrate e delle spese del bilancio)**

sotto il profilo della certa e sollecita definizione delle entrate e della cognizione del loro effettivo stato, ai fini del perseguimento degli equilibri di finanza pubblica, non sembrando compatibile con la suddetta finalità costituzionale il rinvio del definitivo accertamento sulla effettiva riscuotibilità di un credito ad un momento futuro eccessivamente lontano, collocato al di là di qualsivoglia orizzonte temporale accettabile sul piano della disciplina contabile e finanziaria

... segue

## **I dubbi di costituzionalità del discarico per inesigibilità**

**Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per l' Abruzzo, ordinanza  
16 marzo 2018, n. 84**

**Possibile violazione dell' art. 97 (buon andamento della pubblica  
amministrazione)**

le norme in oggetto rappresentano un ostacolo a che l' amministrazione pubblica possa bene organizzarsi per assicurare una sana gestione finanziaria e per dar corso ai dovuti controlli, conservando il pieno dominio sull' effettiva correttezza della gestione, da parte dell' agente, della riscossione delle proprie entrate

... segue

# **I dubbi di costituzionalità del discarico per inesigibilità**

**Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per l' Abruzzo, ordinanza  
16 marzo 2018, n. 84**

## **Possibile violazione art. 53 (capacità contributiva)**

sotto il profilo della mancanza di effettività del principio di capacità contributiva, che dalla previsione legislativa di una sospensione sine die dei controlli (e dall' abdicazione completa per quelli su partite fino a 300 euro) risulta fortemente indebolito, laddove non si possa in concreto assicurare, mediante le opportune verifiche da parte dell' amministrazione creditrice, viepiù nelle comunità locali, che l' attività di riscossione sia condotta in condizioni di effettiva parità nei confronti di tutti i contribuenti e che non siano tollerate situazioni di sottrazione all'obbligo tributario; in definitiva, si impedisce all'amministrazione di controllare il regolare funzionamento di uno dei servizi che condizionano l' esistenza stessa della vita della comunità

... segue

# **I dubbi di costituzionalità del discarico per inesigibilità**

**Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per l' Abruzzo, ordinanza  
16 marzo 2018, n. 84**

## **Possibile violazione art. 119 (autonomia finanziaria dei Comuni)**

laddove la legislazione in analisi impedisce attualmente all' ente locale di avere conoscenza delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e ritarda oltremodo il loro conseguimento, seppur parziale, in caso di inadempienza dell' agente, escludendo in via di fatto, con norma statale, il coinvolgimento dell' ente locale medesimo nell' iter di soddisfacimento del proprio credito

si incide anche, per tal via, su un aspetto essenziale dell' autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione

... segue

# **I dubbi di costituzionalità del discarico per inesigibilità**

**Corte Costituzionale 15 marzo 2019, n. 51**

**Le disposizioni che riguardano gli importi iscritti a ruolo (anche la proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, il divieto di controllo delle quote fino ad € 300, ecc.) – evidenziate con l’ordinanza n. 84/2018 dalla Corte dei Conti Abruzzo - si applicano unicamente all’Agente della Riscossione (Riscossione S.p.A./Equitalia S.p.A./Agenzia delle Entrate-Riscossione) e non anche ai Concessionari del ramo di azienda (c.d. “società scorporate”) per effetto dell’art. 3 del decreto legge n. 203 del 2005**

**questi ultimi non sono “Agenti della Riscossione” bensì “Concessionari” e dalla data del trasferimento del ramo d’azienda possono operare esclusivamente con l’ingiunzione e non con il ruolo**

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**Il controllo del  
Comune sul soggetto,  
diverso dall'Agente  
della Riscossione, che  
riscuote a mezzo  
ingiunzione fiscale**

# Il controllo del Comune sul soggetto che riscuote

**Per l'ingiunzione non c'è una disciplina**

**Rimessa alla clausole contrattuali**

## **Grazie per l'attenzione**

Luigi Giordano

I materiali didattici saranno disponibili su  
[www.fondazioneifel.it/formazione](http://www.fondazioneifel.it/formazione)



Twitter



Facebook



YouTube

